

Comunicazione n. DEM/6089955 del 9-11-2006

Inviata alla società quotata... (1)

Oggetto: Obblighi di informativa mensile ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 58/98

Con nota n. ..., questa Commissione ha richiesto a codesta Società, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 58/1998, la diffusione a cadenza mensile di dati sulla propria situazione societaria.

Al riguardo, con nota del ..., codesta medesima Società ha rappresentato una richiesta di esonero dagli obblighi di cui in oggetto, richiesta successivamente reiterata in data 4 ottobre u.s., illustrando i principali eventi societari del 2005 e della prima parte dell'esercizio in corso che avevano consentito una positiva evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Sempre nella riferita nota codesta Società sottolineava, inoltre, che la necessità di revocare gli obblighi di informativa aggiuntiva in capo alla stessa era anche motivata dall'esigenza di assicurare al mercato un segnale coerente con le mutate prospettive dell'Emittente.

Al riguardo, appare particolarmente utile sottolineare che, come più volte comunicato al mercato, la fissazione di obblighi di informativa mensile trova presupposto nella presenza di conclamati stati di crisi, di qualità tale da mettere in discussione la stessa continuità aziendale.

Si tratta cioè di quelle situazioni in cui la tutela del pubblico risparmio richiede che il formarsi di consapevoli scelte d'investimento sia assistito da maggiori informazioni rispetto a quelle ordinariamente fornite dalle società quotate.

Al fine di trovare una linea guida per l'assunzione di tali provvedimenti la Commissione ha finora voluto che lo stato di crisi fosse attestato da almeno una delle seguenti situazioni:

- la società di revisione esprimeva un giudizio non positivo (negativo o impossibilità) sul bilancio o sulla relazione semestrale, avente a fondamento la continuità aziendale;
- l'emittente versava nelle fattispecie di cui agli articoli 2446 o 2447 del codice civile.

Tali situazioni sono sintomi dell'esistenza del conclamato stato di crisi e costituiscono la condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'adozione dei provvedimenti in parola.

Considerato l'onere che l'informativa mensile costituisce per gli emittenti, nonché tenuto conto della necessità di assegnare a tali decisioni anche un valore segnaletico di situazioni di pericolo, la verifica dello stato di crisi ha finora richiesto anche un apprezzamento della non transitorietà del rischio.

Presupposto della richiesta è quindi la presenza di una crisi gestionale importante e non occasionale.

Tale impostazione trova riscontro speculare in quanto finora deciso dalla Commissione anche per la revoca dei provvedimenti in parola. Revoca che richiede un apprezzamento della non temporaneità di positivi mutamenti della gestione.

[...omissis...]

Ciò premesso, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l'istanza avanzata da codesta Società ritenendo prudenziale attendere l'evolversi degli eventi societari che attualmente indicano l'esistenza di rilevanti profili di criticità gestionale e, quindi, il protrarsi di una situazione di crisi aziendale.

IL PRESIDENTE Lamberto Cardia

¹ Comunicazioni di contenuto analogo sono state trasmesse ad altre società quotate interessate.